

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1934 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2021****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all'origine delle merci**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 62 e 65,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci. Conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Al fine di chiarire come determinare l'origine non preferenziale dei prodotti del regno vegetale che devono essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio, è necessario modificare l'articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ per specificare che i prodotti del regno vegetale devono non solo essere stati raccolti, ma anche coltivati unicamente nel paese o territorio interessato.
- (2) Al fine di allineare la determinazione dell'origine non preferenziale dei prodotti per i quali le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono economicamente giustificate, contemplati o non contemplati dall'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è necessario modificare l'articolo 33, terzo comma, di tale regolamento, per precisare che il criterio relativo alla determinazione della maggior parte dei materiali utilizzati dovrebbe basarsi sul peso o sul valore di detti materiali. Tale precisazione dovrebbe essere effettuata in conformità al capitolo della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 («sistema armonizzato»).
- (3) A norma dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le operazioni minime non sono considerate trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine non preferenziale. Pertanto, qualora l'ultima trasformazione delle merci consista in un'operazione minima, è necessario stabilire un metodo che consenta di determinare l'origine non preferenziale delle merci in questione. L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere integrato per stabilire che tali merci dovrebbero essere considerate sottoposte all'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale nel paese o nel territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, in base al peso o al valore dei materiali, in conformità al capitolo del sistema armonizzato.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate in sezioni specifiche della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. A fini di coerenza la definizione di «pezzi di ricambio essenziali» di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere modificata per eliminare il riferimento alle merci precedentemente esportate di cui alla lettera a) di tale disposizione.
- (5) L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento. Le norme di cui al suddetto allegato devono essere applicate alle merci ivi elencate in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato. Poiché il sistema armonizzato è stato modificato nella sua versione del 2022, è opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato 22-01.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

